# IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Renzo TESTOLIN

# IL DIRIGENTE ROGANTE Massimo BALESTRA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'alb dell'Amministrazione regionale dal per quindici giorni consecutivi, ai sen dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n 25.
Aosta, lì IL DIRIGENTE Massimo BALESTRA



Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 16 maggio 2025

In Aosta, il giorno sedici (16) del mese di maggio dell'anno duemilaventicinque con inizio alle ore otto e cinque minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n.1,

## LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Renzo TESTOLIN

e gli Assessori

Luigi BERTSCHY - Vice-Presidente
Marco CARREL
Luciano CAVERI
Giulio GROSJACQUES
Jean-Pierre GUICHARDAZ
Carlo MARZI
Davide SAPINET

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Struttura provvedimenti amministrativi, Sig. Massimo BALESTRA

È adottata la seguente deliberazione:

## N. **563** OGGETTO:

DETERMINAZIONE DEL FABBISOGNO DI MEDICI SPECIALISTI DA FORMARE PER L'ANNO ACCADEMICO 2024/2025 E APPROVAZIONE DEL FINANZIAMENTO DI NOVE CONTRATTI DI FORMAZIONE SPECIALISTICA AGGIUNTIVI REGIONALI NELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE AFFERENTI ALL'AREA SANITARIA DELL'UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE E DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO, AI SENSI DEL D.LGS. 368/1999 E DELLA L.R. 11/2017. PRENOTAZIONE DI SPESA.

L'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Carlo Marzi, richiama la seguente normativa statale:

- il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE) e, in particolare, i seguenti articoli del Titolo VI concernente la formazione dei medici specialisti:
  - l'articolo 35, che stabilisce che con cadenza triennale, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto delle relative esigenze sanitarie e sulla base di una approfondita analisi della situazione occupazionale, individuano il fabbisogno dei medici specialisti da formare comunicandolo al Ministero della Salute; il Ministero dell'Università e della Ricerca, sentito il parere del Ministero della Sanità, determina il numero globale degli specialisti da formare annualmente, per ciascuna tipologia di specializzazione, tenuto conto delle esigenze di programmazione delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano con riferimento alle attività del servizio sanitario nazionale;
  - l'articolo 36, comma 1, in base al quale con decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca sono determinati le modalità per l'ammissione alle scuole di specializzazione, i contenuti e le modalità delle prove, nonché i criteri per la valutazione dei titoli e per la composizione della commissione nel rispetto dei seguenti principi: a) le prove di ammissione si svolgono a livello locale, in una medesima data per ogni singola tipologia, con contenuti definiti a livello nazionale, secondo un calendario predisposto con congruo anticipo e adeguatamente pubblicizzato; b) i punteggi delle prove sono attribuiti secondo parametri oggettivi; c) appositi punteggi sono assegnati, secondo parametri oggettivi, al voto di laurea e al curriculum degli studi; d) all'esito delle prove è formata una graduatoria nazionale in base alla quale i vincitori sono destinati alle sedi prescelte, in ordine di graduatoria;
  - l'articolo 37, il quale stabilisce che, all'atto dell'iscrizione alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, il medico stipula uno specifico contratto annuale di formazione specialistica;
  - l'articolo 39, che prevede che al medico in formazione specialistica, per tutta la durata legale del corso, è corrisposto mensilmente dalle università presso cui operano le scuole di specializzazione un trattamento economico annuo onnicomprensivo determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; alla ripartizione e assegnazione a favore delle università delle risorse previste per il finanziamento della formazione dei medici specialisti per l'anno accademico di riferimento si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 marzo 2007 con il quale il trattamento economico relativo al contratto di formazione specialistica è determinato in euro 25.000,00 per ciascuno dei primi due anni del corso di studi e in euro 26.000,00 per ciascuno degli anni successivi;
- il decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 10 agosto 2017, n. 130, recante il "Regolamento concernente le modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell'art. 36, comma 1, decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368" e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, il quale stabilisce che alle scuole di specializzazione si accede con concorso annuale per titoli ed esami bandito entro il 31 maggio di ciascun anno con decreto del medesimo Ministero;
- il decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca del 24 maggio 2024 n. 678 recante il bando di concorso per l'ammissione alle scuole di specializzazione dell'area sanitaria e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, in base al quale la data di inizio delle attività didattiche per i medici immatricolati nell'anno accademico 2023/2024 alle scuole di specializzazione dell'area sanitaria era fissata al 1° novembre 2024.

Richiama la legge regionale 31 luglio 2017, n. 11 (Disposizioni in materia di formazione specialistica di medici, veterinari e odontoiatri e di laureati non medici di area sanitaria, nonché di formazione universitaria per le professioni sanitarie. Abrogazione delle leggi regionali 31 agosto 1991, n. 37, e 30 gennaio 1998, n. 6) e, in particolare:

- l'articolo 1, comma 3, il quale stabilisce che la Giunta regionale, sentita l'Azienda USL e le rappresentanze professionali, determina e aggiorna annualmente il fabbisogno formativo di medici specialisti, tenendo conto della programmazione regionale in materia di sanità e delle carenze di professionalità specialistiche rilevate nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale;
- l'articolo 2, il quale stabilisce:
  - al comma 1, che la Regione finanzia contratti di formazione specialistica aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal d.lgs. 368/1999, per incentivare la formazione specialistica dei medici e favorirne la permanenza nelle strutture del Servizio Sanitario Regionale;
  - al comma 2, che la Giunta regionale determina ogni anno le discipline per le quali attivare i contratti aggiuntivi regionali e prevede la spesa del relativo finanziamento per l'intera durata del corso di specializzazione;
  - al comma 4, che possono accedere ai contratti aggiuntivi regionali i medici, utilmente collocati nella graduatoria nazionale, che siano in possesso dei seguenti requisiti:
    - a) che siano iscritti all'Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste entro sei mesi dalla data di inizio delle attività didattiche delle scuole di specializzazione;
    - b) che siano stati residenti in Valle d'Aosta oppure che lo siano alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso di ammissione alla scuola di specializzazione;
    - c) che non abbiano già beneficiato di un contratto aggiuntivo regionale, anche in caso di rinuncia o interruzione della formazione già iniziata;
  - al comma 5, che il medico assegnatario del contratto aggiuntivo regionale è tenuto, prima dell'immatricolazione alla scuola di specializzazione, a sottoscrivere presso la struttura regionale competente in materia di sanità una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 4 nonché l'impegno a prestare servizio presso le strutture dell'Azienda USL della Valle d'Aosta per un periodo minimo complessivo di cinque anni.

Ricorda che l'anno accademico delle scuole di specializzazione dell'area sanitaria, a seguito dei ritardi nello svolgimento delle procedure ministeriali, presenta un differimento di un anno e che, quindi, l'anno accademico di prossimo avvio sarà l'anno accademico 2024/2025, con l'inizio delle attività didattiche previste indicativamente nel mese di novembre 2025.

Riferisce che, con nota in data 24 marzo 2025 (prot. n. 2256/SAN), la Struttura assistenza territoriale, formazione e gestione del personale sanitario ha comunicato al Ministero della Salute, per il tramite del Coordinamento del tavolo tecnico interregionale della Commissione Salute *Area risorse umane, formazione e fabbisogni formativi* presso la Regione del Veneto, la rideterminazione del fabbisogno di medici specialisti da formare per l'anno accademico 2024/2025 con riferimento al fabbisogno già espresso per il triennio 2023/2026 (a.a 2023/2024 - a.a. 2024/2025 - a.a. 2025/2026).

Rende noto, come rappresentato dalla Struttura assistenza territoriale, formazione e gestione del personale sanitario, che occorre approvare il finanziamento dei contratti aggiuntivi regionali al fine dell'inserimento degli stessi nel decreto ministeriale recante il bando di concorso per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione dell'area sanitaria per l'anno accademico 2024/2025 nonché nei relativi decreti successivi e integrativi del medesimo atto.

Informa che la Struttura assistenza territoriale, formazione e gestione del personale sanitario dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, con riferimento al fabbisogno formativo rilevato per l'anno accademico 2024/2025 e alla carenza prioritaria di medici specialisti manifestata dall'Azienda USL della Valle d'Aosta, ha richiesto di poter finanziare con risorse regionali:

#### ✓ all'Università del Piemonte Orientale:

- con nota in data 9 aprile 2025 (prot. n. 2732/SAN):
  - n. 1 contratto di formazione specialistica in *ortopedia e traumatologia* della durata di cinque anni;
  - n. 1 un contratto di formazione specialistica nella scuola di specializzazione in *pediatria* della durata di cinque anni;
- con nota in data 13 maggio 2025 (prot. n. 3484/SAN)
  - n. 1 contratto di formazione specialistica in *anatomia patologica* della durata di quattro anni;

### ✓ all'Università degli Studi di Torino:

- con nota in data 9 aprile 2025 (prot. n. 2731/SAN) all'Università degli Studi di Torino di poter finanziare con risorse regionali:
  - n. 2 contratti di formazione specialistica nella scuola di specializzazione in *dermatologia* e venereologia della durata di quattro anni;
  - n. 1 contratto di formazione specialistica nella scuola di specializzazione in *endocrinologia e malattie del metabolismo* della durata di quattro anni;
  - n. 1 contratto di formazione specialistica nella scuola di specializzazione in *malattie dell'apparato cardiocircolatorio* della durata di quattro anni;
  - n. 1 contratto di formazione specialistica nella scuola di specializzazione in *neurologia* della durata di quattro anni;
  - n. 1 contratto di formazione specialistica nella scuola di specializzazione in *oftalmologia* della durata di quattro anni.

Evidenzia che la spesa complessiva per il finanziamento dei nove contratti di formazione specialistica sopraindicati, quantificata in base al valore economico annuo di ciascun contratto determinato dal citato DPCM del 7 marzo 2007 e alla durata delle scuole di specializzazione stabilita dal DM 68/2015 (n. 7 contratti di formazione specialistica della durata di quattro anni e n. 2 contratti di formazione specialistica della durata di cinque anni) è pari complessivamente a euro 970.000,00, così suddivisa:

- euro 225.000,00, per l'anno 2025, relativamente all'anno accademico 2024/2025, 1° anno (inizio 1° novembre 2025), per n. 9 contratti di formazione specialistica;
- euro 225.000,00, per l'anno 2026, relativamente all'anno accademico 2025/2026, 2° anno (inizio 1° novembre 2026), per n. 9 contratti di formazione specialistica;
- euro 234.000,00, per l'anno 2027, relativamente all'anno accademico 2026/2027, 3° anno (inizio 1° novembre 2027), per n. 9 contratti di formazione specialistica;
- euro 234.000,00, per l'anno 2028, relativamente all'anno accademico 2027/2028, 4° anno (inizio 1° novembre 2028), per n. 9 contratti di formazione specialistica;
- euro 52.000,00, per l'anno 2029, relativamente all'anno accademico 2028/2029, 5° anno (inizio 1° novembre 2029), per n. 2 contratti di formazione specialistica.

Propone, pertanto, di approvare la spesa complessiva pari a euro 970.000,00 per il finanziamento di nove contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali, di cui tre contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali nelle scuole di specializzazione dell'Università del Piemonte Orientale e sei contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali nelle scuole di specializzazione dell'Università degli Studi di Torino, a decorrere dall'anno accademico 2024/2025 e per l'intera durata del corso di studi.

Precisa che l'effettiva attivazione dei contratti di formazione specialistica sopraindicati è subordinata al completamento dell'*iter* autorizzativo per l'attivazione degli stessi da perfezionarsi da parte del Ministero dell'Università e della Ricerca con le Università del Piemonte Orientale e degli Studi di Torino, nonché al recepimento degli stessi nel decreto ministeriale recante il bando di concorso per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione dell'area sanitaria per l'anno accademico 2024/2025 nonché nei relativi decreti successivi e integrativi del medesimo atto.

Precisa, altresì, che l'effettiva attivazione dei contratti sopraindicati, qualora assegnati, è subordinata alla stipulazione tra la Regione autonoma Valle d'Aosta e le Università del Piemonte orientale e degli Studi di Torino di apposite convenzioni, disciplinanti il relativo finanziamento a decorrere dall'anno accademico 2024/2025 e per l'intera durata del corso di studi (4/5 anni).

#### LA GIUNTA REGIONALE

- preso atto di quanto riferito dall'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Carlo Marzi;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n.1696 in data 30 dicembre 2024, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2025/2027 e delle connesse disposizioni applicative;
- considerato che la Dirigente della Struttura assistenza territoriale, formazione e gestione del personale sanitario ha rilasciato il parere di legittimità favorevole sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;
- su proposta dell'Assessore alla sanità, salute, politiche sociali, Carlo Marzi;
- ad unanimità di voti favorevoli

#### **DELIBERA**

1. di determinare il fabbisogno di medici specialisti da formare per l'anno accademico 2024/2025, come rappresentato nella tabella sotto riportata:

Specializzazioni	Fabbisogno formativo
	anno accademico 2024/2025
Allergologia e immunologia clinica	1
Anatomia patologica	1
Anestesia, rianimazione, terapia intensiva e del dolore	1
Chirurgia generale	1
Dermatologia e venereologia	2
Endocrinologa e malattie del metabolismo	1
Geriatria	2
Igiene e medicina preventiva	1
Malattie dell'apparato cardiovascolare	1
Malattie dell'apparato digerente	1
Medicina del lavoro	1
Medicina d'emergenza e urgenza	1
Medicina e cure palliative	1
Medicina interna	1
Nefrologia	1
Neurochirurgia	1
Neurologia	1
Neuropsichiatria infantile	1
Oftalmologia	1
Oncologia medica	1
Ortopedia e traumatologia	1
Patologia clinica e biochimica clinica	1
Pediatria	1
Psichiatria	1
Radiodiagnostica	1
Radioterapia	1
Totale	28

- 2. di approvare, a decorrere dall'anno accademico 2024/2025, per l'intera durata del corso di studi, il finanziamento dei seguenti nove contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali:
  - n. 1 contratto di specialistica nella scuola di specializzazione in anatomia patologica dell'Università del Pimonte Orientale con durata del corso di studi pari a quattro anni;
  - n. 2 contratti di formazione specialistica nella scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia dell'Università degli Studi di Torino con durata del corso di studi pari a quattro anni;
  - n. 1 contratto di formazione specialistica nella scuola di specializzazione in endocrinologia e malattie del metabolismo dell'Università degli Studi di Torino con durata del corso di studi pari a quattro anni;
  - n. 1 contratto di formazione specialistica nella scuola di specializzazione in malattie dell'apparato cardiovascolare dell'Università degli Studi di Torino con durata del corso di studi pari a quattro anni;
  - n. 1 contratto di formazione specialistica nella scuola di specializzazione in neurologia dell'Università degli Studi di Torino con durata del corso di studi pari a quattro anni;
  - n. 1 contratto di formazione specialistica nella scuola di specializzazione in oftalmologia dell'università degli Studi di Torino con durata del corso di studi pari a quattro anni;
  - n. 1 contratto di formazione specialistica nella scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia dell'Università del Piemonte Orientale con durata del corso di studi pari a cinque anni;
  - n. 1 contratto di formazione specialistica nella scuola di specializzazione in pediatria dell'Università del Piemonte Orientale con durata del corso di studi pari a cinque anni;
- 3. di dare atto che l'effettiva attivazione dei contratti di formazione specialistica di cui al punto 2 è subordinata al completamento dell'iter autorizzativo per l'attivazione degli stessi da perfezionarsi da parte del Ministero dell'Università e della Ricerca con le Università del Piemonte Orientale e degli Studi di Torino, nonché al recepimento degli stessi nel decreto ministeriale recante il bando di concorso per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria per l'anno accademico 2024/2025 e nei decreti successivi e integrativi del medesimo atto;
- 4. di dare atto che l'effettiva attivazione dei contratti di formazione specialistica di cui al punto 2, qualora siano assegnati, è subordinata alla stipulazione tra la Regione autonoma Valle d'Aosta e le Università del Piemonte Orientale e degli Studi di Torino di apposite convenzioni, disciplinanti il relativo finanziamento a decorrere dall'anno accademico 2024/2025 e per l'intera durata del corso di studi (4/5 anni).
- 5. di approvare la spesa complessiva di euro 970.000,00 per il finanziamento dei contratti di formazione specialistica di cui al punto 2;
- 6. di prenotare la spesa per un importo pari a euro 684.000,00 sul capitolo U0022812 "Trasferimenti correnti a università per borse di studio aggiuntive al personale sanitario laureato non medico e per contratti aggiuntivi di formazione specialistica per i medici" del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2025/2027 che presenta la necessaria disponibilità, con la seguente ripartizione:

- esercizio 2025: euro 225.000,00 - esercizio 2026: euro 225.000.00

esercizio 2027: euro 234.00,00;

7. di prenotare la spesa per un importo di euro 234.000,00 per l'anno 2028 e di euro 52.000,00 per l'anno 2029 sul capitolo U0022812 "Trasferimenti correnti a università per borse di studio aggiuntive al personale sanitario laureato non medico e per contratti aggiuntivi di formazione

- specialistica per i medici" sul quale sarà previsto apposito stanziamento per la copertura della stessa nei futuri bilanci della Regione;
- 8. di stabilire che saranno ugualmente corrisposti alle Università del Piemonte Orientale e degli Studi di Torino gli eventuali maggiori oneri che potrebbero derivare dalla rideterminazione, con apposito decreto, del valore economico annuale del contratto di formazione specialistica oppure dal verificarsi in capo ai medici assegnatari delle ipotesi di sospensione della formazione previste dall'art. 40, commi 3 e 5, del d.lgs. 368/1999;
- 9. di prendere atto che i medici assegnatari dei contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali di cui al punto 2, prima dell'immatricolazione all'università sede della scuola di specializzazione, dovranno sottoscrivere presso la struttura regionale competente in materia di sanità una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti previsti nonché l'impegno a prestare servizio presso le strutture dell'Azienda USL della Valle d'Aosta per un periodo minimo complessivo di cinque anni;
- 10. di rinviare a un successivo provvedimento dirigenziale l'individuazione dei medici assegnatari dei contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali, sulla base degli esiti della graduatoria del concorso nazionale e previa verifica del possesso, in capo ai medici stessi, dei requisiti prescritti nonché dell'intervenuta sottoscrizione dell'impegno di cui al punto 8;
- 11. di rinviare a un successivo provvedimento dirigenziale l'approvazione degli schemi di convenzione da sottoscriversi tra la Regione autonoma Valle d'Aosta (Assessorato sanità, salute e politiche sociali) e le Università del Piemonte Orientale e degli Studi di Torino per la disciplina del finanziamento dei contratti di formazione specialistica di cui al punto 2;
- 12. di stabilire che la presente deliberazione sia trasmessa, a cura della Struttura assistenza territoriale, formazione e gestione del personale sanitario, al Ministero dell'Università e della Ricerca e alle Università del Piemonte Orientale e degli Studi di Torino nonché all'Azienda USL della Valle d'Aosta.